

**Decreto 31 agosto 2000 n.75**  
**REPUBBLICA DI SAN MARINO**  
**Modifica al Decreto 27 aprile 1993 n.63 (Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile).**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all'Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE;

Vista la Legge 17 marzo 1993 n. 41;

Vista la Decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di Cooperazione San Marino- CE di cui all'art. 13 dell'Accordo interinale sopracitato;

Vista la Legge 27 ottobre 1992 n. 85;

Vista la Delibera del Congresso di Stato del 28 agosto 2000 n.43;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulgiamo e mandiamo a pubblicare:

**Art.1**

Il presente Decreto modifica il Decreto 27 aprile 1993 n.63, in attuazione della Direttiva 97/79 CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che modifica la Direttiva 71/118 del Consiglio del 15 febbraio 1971 adottata con Decisione 1/94 dal Comitato di Cooperazione San Marino-CE .

**Art.2**

Il comma 2 dell'art. 4 del Decreto 27 aprile 1993 n. 63 è così modificato:  
"Le carni fresche dei volatili da cortile devono essere accompagnate durante il trasporto:

da un documento di accompagnamento commerciale che deve contenere oltre alle indicazioni previste dall'Allegato I, capitolo X, punto 43, un numero di codice attribuito dal Servizio Veterinario competente per zona, che consenta l'identificazione del veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento speditore.

da un certificato sanitario conforme all'allegato III qualora si tratti di carni fresche di volatili da cortile ottenute in un macello situato in una zona soggetta a restrizioni di polizia sanitaria, o provenienti da un Paese Terzo".

**Art.3**

Dopo l'art. 7 del Decreto 27 aprile 1993 n. 63 è inserito il seguente articolo:

**"Articolo 7 bis:**

E' consentito derogare ai requisiti strutturali di cui all'allegato I, per gli stabilimenti che macellano meno di 150.000 volatili all'anno, purché:

Lo stabilimento risponda ai requisiti dell'allegato II;

Il responsabile dello stabilimento tenga un registro dove siano indicate le entrate degli animali e le uscite dei prodotti della macellazione;

Il veterinario ufficiale sia presente al momento della macellazione e dell'eventuale eviscerazione differita;

Il servizio veterinario controlli il circuito di distribuzione delle carni proveniente dallo stabilimento;

Le carni provenienti da questi stabilimenti devono essere riservate al

mercato nazionale."

Dato dalla Nostra Residenza, addi 31 agosto 2000/1699 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Maria Domenica Michelotti – Gian Marco Marcucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Francesca Michelotti